

Codice A1906A

D.D. 10 febbraio 2026, n. 41

L.R. 23/2016. Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone, nel Comune di Magliano Alfieri (CN). Proponente: NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., POS. M2007C. Autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale.



ATTO DD 41/A1906A/2026

DEL 10/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: L.R. 23/2016. Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone, nel Comune di Magliano Alfieri (CN). Proponente: NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., POS. M2007C. Autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale.

Premesso che:

in data 24.05.2023, con prot. n. 32707, la società NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., con sede legale in Neive, Via del Mulino n. 9, ha depositato, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di Compatibilità Ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

è stata presentata istanza come da normativa di settore di cui al regolamento regionale 11R, oltre all'attestazione di pagamento oneri istruttori e diritti segreteria;

secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 25 maggio 2023, sul sito web della Provincia di Cuneo che ne ha dato atto con nota agli atti della Regione Piemonte con prot. 5898 del 26/05/2023;

la Provincia di Cuneo con nota Prot. 00005898 del 26/05/2023 ha altresì invitato i soggetti titolari del rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'opera, a verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente;

in merito al punto precedente la Provincia di Cuneo provvedeva a richiedere regolarizzazione dell'istanza con nota Prot. 00007385 del 27/06/2023;

con nota Prot. 00007970 del 11/07/2023 la Provincia di Cuneo ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento, provvedendo in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 11 luglio 2023 alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente;

nell'ambito di tale procedimento risulta necessario acquisire l'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della l.r. 23/2016, di competenza della Regione Piemonte ai sensi della art. 10 comma 1 della medesima legge in quanto intervento effettuato in Zona Naturale di Salvaguardia;

l'area interessata dall'attività estrattiva oggetto della presente domanda è localizzata nella pianura alluvionale del fiume Tanaro in sponda sinistra idrografica, in località Isolone del Comune di Magliano Alfieri. L'autorizzazione allo scavo viene richiesta su di un'area interamente ricadente nel territorio del Comune di Magliano Alfieri che amministrativamente appartiene alla Provincia di Cuneo. L'intervento interessa i mappali di cui al NCT comune di Magliano Alfieri foglio 8 mapp. 320, 321, 172; foglio 7 mapp. 50, 51;

dal punto di vista idrografico l'elemento di maggiore rilievo è rappresentato dal corso del Fiume Tanaro che scorre ad una distanza minima di 350 metri a sud-est dell'area di cava. I due lotti d'intervento sono suddivisi da un canale irriguo di modeste dimensioni denominato "Bealera del Tanarotto" che è gestito dal Consorzio Irriguo "Canali Mussotto – Vaccheria – Lavandaro". Si rileva infine come l'area di cava ricada in parte nella Fascia C individuata dal Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po (P.A.I.), in parte in Fascia B e in parte in Fascia A. Si precisa sin d'ora che la porzione in Fascia A del P.S.F.F. non sarà interessata da operazioni di estrazione ma sarà solo utilizzata per la realizzazione della pista di cava.

la coltivazione è prevista su due lotti, A e B, la superficie catastale oggetto di intervento risulta pari a 40.129 m², di cui area effettiva di scavo 25.216 m², e per un volume utile estraibile totale calcolato in banco pari a 40.766 m³, al netto di un volume totale di scavo pari a 67.149 m³ da cui vengono dedotti il terreno di scotico, lo sterile di copertura, gli sfridi da risistemarsi all'interno dell'area presenti nel giacimento sabbioso-ghiaioso;

il volume terra per il ritombamento parziale dell'area è previsto nella misura di ca 40.800 m³; le tipologie di materiali da impiegarsi per il ritombamento dell'invaso di cava prevedono terreno sterile presente a copertura del giacimento, sfridi non utilizzabili per questioni qualitative, limi derivanti dalla pulitura delle vasche di decantazione dell'impianto di trattamento connesso alla cava, terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni classificabili come sottoprodotti nelle quali non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006 in quanto tutte le aree verranno recuperate all'uso agricolo;

come dichiarato dal proponente, gli interventi di recupero ambientale garantiranno il ripristino nel sito di intervento con un livello qualitativo agronomico, ambientale e paesaggistico simile a quello precedente l'intervento, riconducendo l'area nella situazione precedente allo scavo, ossia alla vocazione agricola; il lotto A verrà parzialmente ritombato, mentre nel lotto B la superficie sarà riportata alla quota dell'attuale piano di campagna; è prevista la posa sull'intera superficie di uno strato di terreno agrario fertile per una potenza di 30 cm, secondo uno spessore idoneo a consentire lo sviluppo degli apparati radicali e successivo inerbimento;

l'autorizzazione estrattiva viene richiesta per anni cinque;

in data 12.9.2023 è stato effettuato il sopralluogo istruttorio finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi;

in data 14.9.2023 si è svolta presso la Provincia di Cuneo la Conferenza di Servizi istruttorie al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e di dare attuazione a quanto stabilito al comma 5, art. 27-bis, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; la riunione si è chiusa con richiesta integrazioni, ribadendo la necessità di provvedere alla verifica di assoggettamento a VAS della variante urbanistica predisposta dal proponente;

a seguito del ricevimento della documentazione integrativa, la Provincia di Cuneo con nota Prot. 00001059 del 26/01/2024 ha comunicato la Pubblicazione della documentazione integrativa richiesta in seguito alla 1^a CdS del 14.09.2023 e pervenuta in data 22.1.2024, nella documentazione integrativa viene inserito il mappale censito al Foglio 8, particella 320 che presenta una superficie complessiva pari a 8.865 mq;

con nota del 9.8.2024 il Comune di Magliano Alfieri, circa il Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. della variante urbanistica proposta dal proponente per l'intervento in oggetto, inoltrava formale richiesta ai soggetti competenti in materia ambientale al fine dell'espressione del parere di competenza;

con successivo provvedimento di verifica ex art. 12, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 -Prot. N. 2260 del 04.06.2024- il Comune di Magliano Alfieri evidenziava la necessità di assoggettare la variante urbanistica predisposta dal proponente alla procedura di valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

con nota N. Prot. 00011166 del 12/09/2025 la provincia di Cuneo provvedeva a convocare la 2^a riunione della Conferenza di Servizi; in tale contesto AIPo -con nota del 1.10.2025- sottolineava che al fine del rilascio del parere di competenza occorreva aggiornare le valutazioni idrauliche tenendo conto dell'area di cava complessiva, compresa l'estensione su un terreno con termine oggetto di modifica al progetto;

a seguito di tale richiesta con nota Prot. 00012334 del 08/10/2025 il proponente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta da AIPo;

in data 22.10.2025 si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi: in tale seduta è emersa la necessità di trovare una soluzione alternativa alla viabilità in considerazione della prescrizione dettata dal Comune di Magliano Alfieri con nota prot. ric. n. 91442 del 22.10.2025 che recita: *"Si conferma, tenuto conto della discussione e delle opinioni emerse nella seduta consiliare del 23.04.2025, la richiesta di individuare, in sede di provvedimento conclusivo, una specifica prescrizione relativa al fatto che i mezzi di cava non possano transitare su viabilità di competenza comunale con manto asfaltato"*;

la Conferenza di Servizi si è pertanto conclusa con la richiesta al proponente di formalizzare la progettazione di un nuovo tracciato di accesso all'area per poter valutare la viabilità definitiva ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica, come evidenziato anche dal parere del settore Regionale Polizia Mineraria Cave e Miniere del 11.11.2025;

con nota prot. ric. n. 96094 del 05.11.2025 il proponente ha trasmesso una proposta progettuale in

recepimento di tale prescrizione e con successiva nota Prot. 00015382 del 04/12/2025 la Provincia di Cuneo trasmetteva i pareri conclusivi a seguito delle soluzioni integrative alla viabilità a seguito della prescrizione del Comune di Magliano Alfieri;

Preso atto che:

per quanto riguarda i vincoli di natura pubblicistica l'area interessata:

- non è sottoposta a vincoli per scopi idrogeologici (L.R. n. 45/89);
- non risulta soggetta a tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n.° 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- non rientra all'interno di aree naturali protette o Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- rientra invece all'interno nella Zona Naturale di Salvaguardia “Fascia Fluviale del Fiume Tanaro” istituita con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 45-8770;
- risulta individuata dal vigente strumento urbanistico comunale come area agricola e pertanto dovrà essere acquisita variante urbanistica;

in merito alla pianificazione regionale di settore -PRAE- approvato con Deliberazione del Consiglio 30 Settembre 2025 , n. 122 – 20649- l'area in progetto è individuata nel polo C01032 Alba-Barbaresco-Magliano bacino Tanaro Cuneo;

a seguito delle Conferenze di Servizi e della Procedura di VAS risultano agli atti i seguenti pareri e titoli abilitativi:

1. AIPo parere favorevole per quanto di competenza al soli fini idraulici, al sensi del t.u. 523/1904 e del P.A.I. subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:
 1. il presente nulla osta idraulico viene rilasciato ai fini della coltivazione della cava come individuata nella documentazione progettuale presentata e depositata agli atti di questa Agenzia, come da ultimo modificata ed integrata con nota PEC 85577/2025;
 2. le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico Prot. n. 23302 del 12/09/2023, allegato al presente parere, rilasciato da questa Agenzia nell'ambito del procedimento in oggetto, continuano pienamente a valere, salvo quanto indicato in premessa con riferimento ai punti 3) e 4) dello stesso NOID;
2. Comune di Magliano Alfieri servizio tecnico Urbanistica in cui si prende atto favorevolmente che le viabilità risultano coerenti con la prescrizione formulata nel parere in data 22.10.2025;
3. Consorzio Irriguo Canali Mussotto – Vaccheria – Lavandaro: con parere del 20.10.2025 esprime Nulla Osta al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:
 1. dovrà essere lasciata una fascia di rispetto tra il canale (Bealera del Tanarotto) ed il ciglio superiore degli scavi pari a 10 (dieci) metri;
 2. dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute nella documentazione progettuale depositata all'Ufficio V. I.A. della Provincia di Cuneo;
 3. il Consorzio sarà sollevato da ogni responsabilità nel caso in cui le abbondanti acque meteoriche confluite nel canale esondassero e arrecassero danni alla cava o se, nel corso dei lavori di coltivazione, venisse otturato/danneggiato il canale medesimo e le acque esondate arrecassero danni alla cava stessa o a terzi;
 4. qualsiasi modifica a quanto previsto dal presente Parere dovrà essere preventivamente richiesta per scritto al Consorzio;

4. Provincia di Cuneo Uff. Cave: esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, in località Isolone del Comune di Magliano Alpi, in capo alla Ditta Neive Calcestruzzi S.p.A.;
5. ASL CN2 Alba – Bra con parere del 25.11.2025 non ravvisa elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;
6. ARPA con parere del 12.9.2023 evidenzia che in merito all'impatto acustico risulta fondamentale effettuare monitoraggi fonometrici con cadenza annuale che monitorino l'evolversi dell'area di cava;
7. Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo: comunica che gli interventi in progetto non necessitano di parere e/o autorizzazione da parte del Settore scrivente;
8. Regione Piemonte Settore Urbanistica Piemonte Occidentale: per quanto attiene la normativa in materia di paesaggio, non ritiene di formulare osservazioni in merito agli interventi in progetto;
9. Regione Piemonte Settore Difesa del Suolo: ritiene il progetto compatibile con la pianificazione di bacino;
10. Regione Piemonte Settore Pianificazione regionale per il governo del territorio rileva che non ha competenze in merito al rilascio di pareri/autorizzazioni nell'ambito del procedimento in oggetto e pertanto non ha osservazioni da formulare in merito alle opere previste;
11. Comune di Magliano Alfieri: provvedimento di verifica ex art. 12, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 -Prot. N. 2260 del 04.06.2024- il Comune di Magliano Alfieri evidenziava la necessità di assoggettare la variante urbanistica predisposta dal proponente alla procedura di valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. Comune di Magliano Alfieri: DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. 23/2025 - Conclusione procedimento di Valutazione Ambientale Strategica con cui viene approvato il parere di compatibilità ambientale Prot. N. 1231 del 11.03.2025, con il quale è stato espresso dall'Organo Tecnico Comunale parere positivo circa la compatibilità ambientale della Variante urbanistica predisposta dalla Soc. Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. nell'ambito del "Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in Loc. Isolone nel Comune di Magliano Alfieri";
13. Comune di Magliano Alfieri VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 4/2025 di approvazione della variante urbanistica predisposta dalla Soc. Neive Calcestruzzi di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. nell'ambito del "Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in Loc. Isolone nel Comune di Magliano Alfieri";

i pareri sono parte integrante del presente provvedimento, archiviati come file separati dal testo del provvedimento come: Allegato1_pareri;

visti:

la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dal proponente circa la disponibilità giuridica dei terreni oggetto di istanza presentata in data 28.1.2026;

vista la documentazione integrativa circa la proposta progettuale in recepimento della prescrizione

dettata dal Comune di Magliano Alfieri in merito al transito dei mezzi di cava su viabilità di competenza comunale;

considerato che

dall'analisi della documentazione e dei pareri finali pervenuti la soluzione prospettata risulta ottemperare a tale prescrizione;

l'approvazione del progetto, garantendo al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto e assicura il ripristino ambientale dell'area e la sua gestione sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699 ha approvato il documento "Aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente, art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie (riduzioni, svincolo totale e parziale), anche in relazione al riordino delle funzioni amministrative introdotte dalla l.r. 23/2015 in attuazione della l. 56/2014".

Per quanto sopra esposto si ritiene:

di accogliere l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione relativamente al Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone, nel Comune di Magliano Alfieri (CN). Proponente: NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s., per una durata di 5 (cinque) anni dalla data di emissione del provvedimento unico, oltre ad anni 1 per le cure e manutenzioni colturali;

che il riempimento dei vuoti a giorno dovrà avvenire nel rispetto degli indirizzi regionali indicati nel Regolamento regionale n. 3/R del 25 marzo 2022, in particolare per quanto riguarda la funzionalità di tale operazione, la tipologia e la gestione dei materiali, nonché le priorità stabilite dall'art. 5;

in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, vista la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-869 l'importo della fideiussione o garanzia bancaria/assicurativa a garanzia delle opere di recupero morfologico ambientale inerenti i lavori di coltivazione, posticipato alla data di scadenza del presente provvedimento oltre al periodo delle cure colturali è fissato in € 189.987,00 (centottantanovemilanovecentottantasette);

la fideiussione deve essere intestata alla Società NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. con sede in Neive Via del Mulino n. 9 C.A.P. 12052 cf/pIVA 00258320043 e dovrà essere presentata, nel termine di 30 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo indicando come beneficiario la Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019. La mancata presentazione della fideiussione, da parte della società esercente la cava, comporta la decadenza dell'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 23 della l.r. 23/2016; l'efficacia del presente titolo abilitativo è subordinata alla presentazione e accettazione della garanzia finanziaria di cui sopra;

la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 12 mesi per le opere agricole e 36 mesi per tutte le altre opere dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso;

devono essere rispettate le prescrizioni contenute nella presente determinazione e relativi allegati;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e relativi allegati comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso,

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza,

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la l.r. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- la l.r. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la deliberazione del CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 30 Settembre 2025 , n. 122 - 20649 Approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere d) e d bis) della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23, del piano regionale delle attività estrattive, stralcio del primo e terzo comparto estrattivo 2024-2034, comprensivo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio";
- la D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 contenente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, come indicato all'art. 10, co.8, lett a) del d.lgs. n. 33/2013;
- la D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1- 3361";
- la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699 "Aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente, art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie (riduzioni, svincolo totale e parziale), anche in relazione al riordino delle funzioni

amministrative introdotte dalla l.r. 23/2015 in attuazione della l. 56/2014";

- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di concedere, ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23 l'autorizzazione al Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in località Isolone, nel Comune di Magliano Alfieri (CN).
Proponente: NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. con sede in Neive Via del Mulino n. 9 C.A.P. 12052 cf/pIVA 00258320043 per una durata di 5 (cinque) anni dalla data di emissione del provvedimento unico, oltre ad anni 1 per le cure e manutenzioni colturali;

di stabilire che:

- l'intervento dovrà essere realizzato sulle particelle catastali del comune di Magliano Alfieri foglio 8 mapp. 320, 321, 172; foglio 7 mapp. 50, 51;
- il riempimento dei vuoti a giorno dovrà avvenire nel rispetto degli indirizzi regionali indicati nel Regolamento regionale n. 3/R del 25 marzo 2022, in particolare per quanto riguarda la funzionalità di tale operazione, la tipologia e la gestione dei materiali, nonché le priorità stabilite dall'art. 5;
- in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, vista la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-869 l'importo della fideiussione o garanzia bancaria/assicurativa a garanzia delle opere di recupero morfologico ambientale inerenti i lavori di coltivazione, posticipato alla data di scadenza del presente provvedimento oltre a mesi 12 previsti per le cure colturali viene fissato in € 189.987,00 (centottantanovemilanovecentottantasette);
- la fideiussione dovrà essere intestata alla Società NEIVE CALCESTRUZZI di Rivella Sara Maria, Alessandra & C. s.a.s. con sede in Neive Via del Mulino n. 9 C.A.P. 12052 cf/pIVA 00258320043 e dovrà essere presentata, nel termine di 30 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo indicando come beneficiario la Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019. La mancata presentazione della fideiussione, da parte della società esercente la cava, comporta la decadenza dell'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 23 della l.r. 23/2016; l'efficacia del presente titolo abilitativo è subordinata alla presentazione e accettazione della garanzia finanziaria di cui sopra;

di rimandare alle prescrizioni riportate nei pareri pervenuti costituenti l'Allegato1_pareri e

Allegato2_disciplinare_tecnico, che sono parte integrante del presente provvedimento, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato;

di inviare il presente provvedimento alla Provincia di Cuneo per l'espressione del Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui al comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006;

di dichiarare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010;

avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli